

- 3) In caso di risposta affermativa alla questione n. 1, se un vettore aereo abbia adottato tutte le misure per evitare la cancellazione ai sensi del regolamento, nel caso in cui venga constatato che non vi era alcun altro apparecchio disponibile per effettuare il volo che l'apparecchio ritirato dal servizio a causa di problemi tecnici avrebbe dovuto effettuare.
- 4) In caso di risposta affermativa alla questione n. 1, se sia rilevante la circostanza che la documentazione riguardante i problemi tecnici adottati dal vettore aereo provenga esclusivamente dal vettore aereo stesso.

⁽¹⁾ GU L 46, pag. 1.

Ricorso presentato il 25 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-398/06)

(2006/C 294/53)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Condou-Durande, R. Troosters, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, adottando disposizioni nazionali secondo le quali i cittadini non occupati o pensionati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono dimostrare, al fine di ottenere l'autorizzazione di soggiorno, che dispongono di mezzi di sussistenza durevoli, il Regno dei Paesi Bassi non ha adempiuto agli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE ⁽¹⁾, relativa al diritto di soggiorno, dalla direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/365/CEE ⁽²⁾, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale, nonché dalla direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE ⁽³⁾, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità;
- condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Non è compatibile col diritto comunitario l'obbligo, imposto dalla normativa olandese, di disporre di sufficienti mezzi di sussistenza, per un periodo minimo di un anno, al fine di ottenere un permesso di soggiorno.

⁽¹⁾ GU L 180, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 180, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 257, pag. 13.

Ricorso proposto il 25 settembre 2006 da Faraj Hassan avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 12 luglio 2006, causa T-49/04, Faraj Hassan/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-399/06 P)

(2006/C 294/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Faraj Hassan (rappresentanti: E. Grieves, Barrister, H. Miller, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado;
- 2) annullare il regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002 ⁽¹⁾, n. 881, quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003 ⁽²⁾, n. 2049, e/o il regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003, n. 2049 nella sua interezza e/o nella parte che si riferisce alla proscrizione del ricorrente;
- 3) in subordine dichiarare i suddetti regolamenti inapplicabili nei confronti del ricorrente, e
- 4) adottare gli ulteriori provvedimenti che la Corte riterrà opportuni, nonché